



CITTÀ DI CARLENTINI

(Libero Consorzio comunale di Siracusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 116 DEL 28/09/2020

ESTRATTO

OGGETTO	Art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali – agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI 2020 – integrazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).																
ELEMENTI ESSENZIALI	Con il presente provvedimento è stato disposto :																
	1) modificare il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 12/08/2014 attraverso l'inserimento del seguente articolo: Art. 38 “Misure straordinarie valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020”:																
	Comma 1																
	Per il solo anno 2020, alle seguenti categorie di utenze non domestiche, individuate tra quelle indicate nell'articolo 9 del presente regolamento, a cui è stata imposta la sospensione della propria attività a causa della emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del COVID-19, la tassa è ridotta nella misura del 50%, sia nella quota fissa che nella quota variabile:																
	<table border="1"><thead><tr><th>Classe</th><th>Categorie di attività ai fini Tari valide dal 01/01/2020</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Associazione, museo, biblioteca, scuola, luogo di culto</td></tr><tr><td>2</td><td>Cinematografo, teatro</td></tr><tr><td>4</td><td>Campeggi e impianti sportivi</td></tr><tr><td>5</td><td>Stabilimento balneare</td></tr><tr><td>6</td><td>Esposizione, autosaloni</td></tr><tr><td>7</td><td>Alberghi con ristorante</td></tr><tr><td>15</td><td>Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ombrelli, antiquariato</td></tr></tbody></table>	Classe	Categorie di attività ai fini Tari valide dal 01/01/2020	1	Associazione, museo, biblioteca, scuola, luogo di culto	2	Cinematografo, teatro	4	Campeggi e impianti sportivi	5	Stabilimento balneare	6	Esposizione, autosaloni	7	Alberghi con ristorante	15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ombrelli, antiquariato
	Classe	Categorie di attività ai fini Tari valide dal 01/01/2020															
	1	Associazione, museo, biblioteca, scuola, luogo di culto															
	2	Cinematografo, teatro															
	4	Campeggi e impianti sportivi															
5	Stabilimento balneare																
6	Esposizione, autosaloni																
7	Alberghi con ristorante																
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ombrelli, antiquariato																

16	Banchi di mercato di beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
22	Ristorante, trattoria, osteria, pizzeria, pub
23	Mensa, amburgheria
24	Bar, caffè, pasticceria
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteca, night club

Comma 2

L'agevolazione di cui al presente articolo, non è cumulabile con altre riduzioni ed agevolazioni rivolte alle utenze non domestiche.

Comma 3

L'agevolazione di cui al precedente comma 1, che sarà compensata con pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021, è riconosciuta su apposita dichiarazione dell'interessato da presentare entro il termine del 1 marzo 2021;

Comma 4

La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L.147/2013, è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico "Fondo Perequativo degli Enti Locali", ex art. 11 L.R. n 9/2020, che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva:

- a) notifica al Comune di Carlentini e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
- b) avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

- 2) di stabilire che dall'approvazione della presente deliberazione e dall'inserimento del superiore nuovo articolo nel Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) che è soggetta all'avveramento delle condizioni sospensive di cui al punto 1, non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento;

- 3) di prendere atto che la predetta integrazione al Regolamento TARI avrà efficacia dall'01/01/2020 ;
- 4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 5) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato;
- 6) di proporre al Consiglio Comunale la modifica del suddetto regolamento per l'approvazione di competenza ;
- 7) di trasmettere la presente al collegio dei revisori dei conti,

Inoltre, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/00, n. 267 e della L. R. n. 44/91;